



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero: 21 - data 14 aprile 2021

OGGETTO: affidamento biennale del servizio di supporto tecnico e stabile al RUP, ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 9 del D.lgs 50 del 2016 (CIG .Z293152BD0). Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50 del 2016

IL DIRETTORE

Visto l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che “*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*”;

Considerato che per gli immobili di proprietà dell'Automobile Club Firenze (immobile in Viale Amendola n. 36 Firenze – immobile in Via Luigi Gori, n. 38/40 Pontassieve – immobile Via N. Sauro n. 28 Vinci – immobile Viale Lavagnini n. 1/a Firenze) si rende necessario assicurare una manutenzione continuativa generale, con particolare riferimento agli impianti, al fine di assicurare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, coerentemente con quanto previsto dal D.lgs 81 del 2008;

Considerato che per la programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di volta in volta necessari sono indispensabili competenze di ingegneria;

Considerato che l'Automobile Club Firenze non possiede all'interno del proprio organico profili tecnici da impiegare per la gestione di tali interventi;

Considerato, altresì, che l'attività in questione risulta imposta da disposizioni di legge, al fine di effettuare la valutazione dei rischi degli ambienti di lavoro ed assumere le conseguenti azioni preventive, correttive e manutentive tese ad ridurre i rischi per la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;

Considerato che, sulla scorta della suddetta attività di supporto, l'Ente potrà assumere le conseguenti determinazioni in ordine ai lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguire a tutela del proprio patrimonio immobiliare e della conservazione del valore dello stesso;

Ritenuto essenziale, non disponendo di professionalità interne, affidare un incarico ad un soggetto esterno;

Visto l'art. 31, comma 8 del D.lgs 50 del 2016, il quale prevede che “*Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)*”;

Visto l'art. 31, comma 9 del D.lgs 50 del 2016, a mente del quale “*La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture*”;

Vista, altresì, la disciplina sostituiva dell'art. 36 del D.lgs. 50 del 2016 introdotta dall'art. 1 del D.L. 76 del 2020 convertito con Legge 120 del 2020, in particolare il comma 2 lett. a), a mente del quale “*Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro*”;

Considerato che l'Ing. Rossano Degl'Innocenti per le prestazioni professionali relative agli immobili dell'Ente, dietro indicazione di quest'ultimo, ha indicato un corrispettivo di € 3.600,00 oltre IVA, oneri e contributi per due anni (**doc. a**);

Considerato che il suddetto corrispettivo è ritenuto congruo in funzione delle prestazioni richieste, della professionalità del tecnico incaricato, nonché tenuto conto dell'affidabilità del professionista riscontrata in occasione di precedenti incarichi espletati per conto dell'Ente ed alla luce del principio dell'equo compenso, il quale trova applicazione per tutte le professioni regolamentate, per effetto della modifica dell'art. 13 bis della Legge 247 del 2012, per effetto dell'art. 19 quaterdecies del D.L. 148 del 2017;

Considerato che l'affidamento del servizio nei confronti dell'Ing. Rossano Degl'Innocenti è motivato dall'approfondita conoscenza delle particolarità strutturali dei due immobili di Firenze, dell'immobile di Pontassieve e di quello di Vinci;

Considerato che, con riferimento alla sede dell'Ente il suddetto professionista è già stato coinvolto nella valutazione delle possibili soluzioni - individuate nel documento denominato “*Audit energetico*” redatto dall'Ing. Giulio Bechi - volte all'efficientamento energetico dell'edificio;

Dato atto che le conoscenze, sopra indicate, del suddetto professionista rendono le prestazioni ad esso affidate difficilmente ripetibili nel breve periodo, da parte di un altro professionista;

Considerato che l'individuazione di un nuovo professionista dovrebbe preferibilmente avvenire, al fine di garantire la qualità della selezione, attraverso una procedura comparativa e che, tale scelta, aggraverebbe il lavoro assegnato agli uffici;

Considerato che l'affidamento del servizio ad un nuovo professionista richiederebbe da parte di quest'ultimo un periodo, non breve, di acquisizione – tramite il personale dell'Ente – delle informazioni e particolarità relative agli immobili necessarie per svolgere il servizio;

Considerato che nell'attuale periodo di emergenza sanitaria la gestione ordinaria delle questioni che interessano gli uffici incontra maggiori difficoltà e che, quindi, non si ritiene opportuno aggravare ulteriormente la gestione dell'Ente;

Considerato, altresì, che si ritiene opportuno garantire nell'immediato il servizio indicato in oggetto e che l'affidamento del servizio ad un altro professionista non consentirebbe ciò;

Considerato, inoltre, l'alto grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale;

Rilevato, inoltre, che secondo la giurisprudenza amministrativa “*Esistono numerose situazioni che possono portare una stazione appaltante a ritenerne infungibile un certo bene o servizio; in alcuni casi ciò deriva da caratteristiche intrinseche del prodotto stesso, in altri può essere dovuto a valutazioni di opportunità e convenienza nel modificare il fornitore. Nei casi di infungibilità dei prodotti e/o dei servizi richiesti il Codice prevede la possibilità di derogare alla regola dell'evidenza pubblica (art. 63), ma, in tal caso, in attuazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, occorre che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti. Ne consegue, allora, che ciascuna stazione appaltante accetta i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e motiva sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di*

concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità” (T.A.R. Lombardia, Sezione IV, 21 febbraio 2018 n. 500);

Dato atto che l’Ente ha richiesto all’operatore economico un’apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti (**doc. b**);

Dato atto che l’Ente ha provveduto - coerentemente con quanto disposto nelle Linee Guida n. 4, punto 4.4.2. - alla verifica:

- in data 14/04/2021 del documento di regolarità contributiva (DURC), dal quale non emergono irregolarità (**doc. c**);
- in data 14/04/2021 del casellario delle annotazioni riservate presso l’ANAC dal quale non risulta nulla (**doc. d**);

Preso atto che il Budget annuale consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;

DETERMINA

di affidare all’Ing. Rossano Degl’Innocenti (C.F. DGLRSN58D09D583J – P.IVA 05501960487) – PEC rossano.deglinnocenti@ingpec.eu, il servizio di supporto tecnico stabile al RUP, ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 9 del D.lgs 50 del 2016 per gli interventi di manutenzione degli impianti e di quant’altro necessario per assicurare la funzionalità degli immobili di proprietà dell’Ente per la somma di € 3.600,00 oltre IVA, oneri e contributi, da versare entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di conformità del servizio;

di stabilire che il presente affidamento avrà durata biennale, a partire dal 15/04/2021, fino al 14/04/2023;

di affidare i predetti servizi riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché di incamerare la cauzione definitiva, se prevista o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

di stabilire che la presente determina di affidamento assumerà altresì effetti di ordine, ai sensi dell’art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50 del 2016, una volta trasmessa tramite PEC all’affidatario e riscontrata per accettazione da parte dello stesso;

di obbligare l’affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31, comma 6, il responsabile del servizio;

di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione *“Amministrazione trasparente”*.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Rosa

IL PROFESSIONISTA

Allegati:

- a) preventivo;
- b) dichiarazione;
- c) DURC;
- d) ANAC.